



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

SIMEST - Società Italiana per le Imprese all'Estero

E

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI

SIMEST, Società Italiana per le Imprese all'Estero, finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.323, nella persona di Mauro Alfonso, nella sua qualità di Direttore Generale e Amministratore Delegato (d'ora in avanti SIMEST)

- da una parte -

E

Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili, con sede legale in Piazza della Repubblica, 59 (di seguito A.I.C.E.C.) nella persona di Giovanni Gerardo Parente in qualità di Amministratore Unico

- dall'altra -

che di seguito potranno anche essere indicate singolarmente come "PARTE" e congiuntamente come "PARTI"

Premesso che:

SIMEST promuove il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane assistendole nelle loro attività all'estero, partecipando alla realizzazione di investimenti sia in paesi esteri che in Italia, e favorendo gli scambi commerciali;

è in essere un Protocollo firmato tra SIMEST ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 26 gennaio 2016 e che A.I.C.E.C. ricopre un ruolo primario per la promozione e lo sviluppo dell'Internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nel settore della internazionalizzazione delle PMI;

SIMEST e A.I.C.E.C. nei rispettivi ruoli, riconoscono l'opportunità di sviluppare utili sinergie tra i rispettivi ambiti di attività e di competenza, a tal fine potenziando la gamma di servizi da mettere a disposizione delle imprese impegnate nei processi di internazionalizzazione, con particolare riguardo alla loro presenza sui mercati internazionali ed alla realizzazione di investimenti imprenditoriali;

L'A.I.C.E.C. si occupa di informare, formare e contribuire allo scambio di esperienze sul tema dell'internazionalizzazione a beneficio della categoria professionale ed imprenditoriale italiana;

L'A.I.C.E.C., nell'ambito delle proprie aree di attività, ha istituito un specifico Comitato Consiliare dedicato all'internazionalizzazione delle imprese e degli studi professionali;

SIMEST e A.I.C.E.C., proprio per favorire lo sviluppo di tali utili sinergie hanno già sperimentato numerose iniziative di collaborazione, con particolare riferimento ad attività di informazione e orientamento dei professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sui prodotti e sulle agevolazioni finanziarie gestite da SIMEST.

Tutto ciò premesso:

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Finalità del Protocollo di Intesa

Le Parti si propongono di:

1. Fornire ai professionisti iscritti *strumenti e know how* idonei a ampliare l'offerta di servizi di consulenza professionale offerti ai propri clienti, incrementando la conoscenza delle opportunità derivanti dall'attività di SIMEST a sostegno dei progetti di internazionalizzazione e di sviluppo delle imprese seguite;
2. Cooperare per l'individuazione di iniziative formative e informative indirizzate agli iscritti A.I.C.E.C. e alle realtà imprenditoriali italiane seguiti dagli iscritti stessi;
3. Avviare gruppi di studio congiunti per valutare forme condivise d'informazione.

Articolo 2 – Modalità di Realizzazione

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati, le Parti prevedono di realizzare le seguenti azioni:

- L'avvio di una collaborazione tra SIMEST e A.I.C.E.C. attraverso un'attività di supporto ed assistenza tecnica per fornire una puntuale conoscenza e comprensione dei servizi offerti da SIMEST, ciò anche in occasione degli eventi e/o incontri realizzati da e presso A.I.C.E.C.;
- L'A.I.C.E.C. e SIMEST programmeranno nel corso del 2021 e del 2022 congiuntamente sul territorio nazionale eventi ai quali potranno partecipare, oltre ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili, anche le imprese loro clienti interessate ai servizi offerti da SIMEST. In occasione di tali eventi, l'A.I.C.E.C. riserverà a SIMEST uno spazio espositivo e/o una postazione operativa per illustrare ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e alle imprese da loro assistite i propri servizi;
- L'A.I.C.E.C. informerà, qualora opportuno, SIMEST degli eventi e/o incontri dei quali si farà promotore mensile verso i Professionisti iscritti;
- La SIMEST in accordo con A.I.C.E.C., si rende disponibile a organizzare, laddove ritenuto necessario, eventuali incontri tecnici di approfondimento sui servizi resi per geografie e settore merceologico rivolto ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e alle imprese clienti, secondo modalità e contenuti da concordare con un adeguato anticipo di tempo;

- L'A.I.C.E.C. e SIMEST promuoveranno la pubblicazione, nell'area news dei rispettivi siti, di informazioni inerenti le attività congiunte.

I costi e gli oneri relativi a ciascuna delle Parti ed al proprio personale (ivi compresi viaggi e trasferte) necessari per la realizzazione delle iniziative elencate nel presente documento rimarranno a carico della parte che li ha sostenuti.

Le parti individueranno i propri referenti cui è affidata la funzione di coordinamento delle iniziative nonché la facilitazione delle relazioni connesse al presente Protocollo d'intesa, dandone reciproca comunicazione.

Articolo 3 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sua stipula e si intenderà automaticamente rinnovato per periodi di pari durata, salvo il caso in cui una delle Parti manifesti all'altra a mezzo Raccomandata a/r oppure posta elettronica certificata, la volontà di recedere dall'accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 4 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n 231/2001

Le Parti si obbligano a rispettare le previsioni contenute nel modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 adottato da SIMEST (Allegato n.1).

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

Ai fini dell'instaurazione e dell'esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), dal D. Lgs. n. 196/2003, dal D. Lgs. n. 101/2018 e dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti danno atto e riconoscono che per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile non anche i dati relativi a persone giuridiche, enti e associazioni, per i quali restano tuttavia ferme le garanzie sull'invio di comunicazioni indesiderate.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti agli interessati ai sensi della citata normativa.

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere dai propri esponenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e terzi in genere a cui si rivolge nei limiti di quanto previsto dal presente Contratto la più assoluta riservatezza su notizie, informazioni e documenti di natura economica, tecnica o commerciale relativi alla controparte, di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del presente Contratto ("Informazioni Riservate"). Le Parti non utilizzeranno le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

Articolo 6 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie

La presente intesa è regolata dalla Legge italiana. Per ogni controversia che sorga da, o in relazione con la stessa, compresa ogni questione circa la sua esistenza, validità interpretazione o cessazione ed esecuzione, le parti dovranno inizialmente cercare di risolvere la medesima in via amichevole o attraverso una mediazione in conformità con la Procedura di Mediazione amministrata dalla Camera di Commercio di Roma la cui Procedura si intende qui integralmente riportata quale parte integrante del presente articolo. Se non si riuscirà a risolvere la controversia attraverso la procedura di mediazione entro un periodo di 90 giorni dalla nomina del mediatore, o entro altro periodo di tempo concordato per iscritto tra le parti, allora la controversia verrà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Articolo 7 – Non esclusività

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente accordo non ha carattere di esclusività e che, pertanto, le stesse potranno assumere liberamente analoghi impegni con altri.

Articolo 8 - Modifiche

Qualsiasi modifica che le parti intendano apportare al presente accordo saranno efficaci e vincolanti le medesime solo se fatte per scritto.

Letto e sottoscritto a Roma, il 2021

Per SIMEST
Dott. Mauro Alfonso
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Per A.I.C.E.C.
Dott. Giovanni GerardoParente
Amministratore Unico

Firma:

Firma: